Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CLAUDIO PORZIO

Seduta del 15/09/2020

FATTO

I ricorrenti, eredi dell'intestatario, in relazione a 3 BF rilevano di aver ricevuto, in sede di rimborso, un importo complessivo nettamente inferiore a quanto dovuto, evidenziando che sulla parte frontale veniva apposto un timbro con la dicitura "serie Q/P", mentre nella parte posteriore, sulla griglia dei tassi veniva apposto un nuovo timbro con la dicitura "B.P.F. serie Q/P ai seguenti tassi: 8% fino al 5° anno; 9% dal 6°al 10° anno; 10,5% dall'11° al 15° anno; 12% dal 16°al 20° anno", senza l'indicazione del rendimento per il periodo dal 21° al 30° anno. Dal punto di vista formale e letterale, dunque, l'unico riferimento al rendimento dei titoli per tale periodo rimane quello originario risultante dalla tabella stampata a tergo ove è riportato un importo fisso "£.1.290.751 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione".
I ricorrenti ritengono che secondo i condivisi principi espressi sia dalla Corte di Cassazione (Sezioni Unite, Sentenza n.13979 del 15/06/2007) sia dall'ABF, l'intermediario convenuto è tenuto a corrispondere i maggiori importi derivanti dall'applicazione delle condizioni riportate sul retro dei titoli.
L'intermediario convenuto osserva che:
1) i buoni appartengono alla serie Q e presentano due timbri: uno sul fronte del titolo al fine di indicare in modo chiaro ed univoco la corretta serie di appartenenza, senza alcuna possibilità di fraintendimento, di dubbio o di affidamento incolpevole e l'altro sul retro, in modo altrettanto chiaro ed univoco recante i nuovi tassi degli interessi applicati, corrispondenti alla serie in emissione;

2) ha agito conformemente alle disposizioni del decreto di emissione avendo rilasciato i BF utilizzando i moduli della precedente serie P, apponendovi i timbri come evidenziato e alla presentazione per il rimborso ha riconosciuto al titolare esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato decreto;
3) è infondata la domanda dei ricorrenti volta ad ottenere il rimborso, relativamente alla terza decade di durata, dei BF, secondo la stampigliatura originaria riferita alla serie P non più in emissione, serie differente da quella di appartenenza dei buoni sottoscritti (che sono della serie "Q").
4) la sussistenza di un affidamento è infondatamente invocata in quanto il titolare conosceva tutti i tassi di rendimento applicabili all'intera durata trentennale, come stabiliti dal D.M. o, comunque, avrebbe potuto conoscere tali tassi usando la normale diligenza. Precisa, poi, le ragioni per le quali, a suo parere, non sarebbe applicabile al caso in oggetto, il principio del legittimo affidamento- espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 13979/07.
Pertanto, l'intermediario convenuto chiede il rigetto del ricorso stante la piena osservanza della normativa di riferimento.
In sede di repliche, parte ricorrente quantifica in € 62.394,61) l'erroneo conteggio dei rendimenti relativi al periodo compreso tra il 21°anno ed il 30° anno successivo a quello di emissione e si sofferma sui seguenti elementi:
1. l'intermediario, con la diligenza professionale ex art. 1176 co. 2 c.c., avrebbe dovuto incorporare in maniera trasparente ed intellegibile e che la sua memoria difensiva si poggia su una sorta di "sillogismo invertito": "la conclusione (giustificare l'operato della resistente) viene assunta come premessa, e da questa si tenta di costruire le proposizioni dichiarative connesse, cercando affannosamente appigli giuridici inesistenti".
2.l'interpretazione della convenuta delle disposizioni di cui al DM del 13.06.1986 - che avrebbe indicato i tassi di interesse da applicare sino al 20° anno (con interesse composto) e non l'importo bimestrale da corrispondere dal 21° anno sino al 30° poiché per tale periodo il rendimento sarebbe rimasto invariato – errata perché in contrasto con i principi del legittimo affidamento e della trasparenza considerando che all'epoca della sottoscrizione dei buoni i risparmiatori erano privi delle minime cognizioni tecniche trattandosi di della soggetti che, si trovano in una "condizione di (semi-)analfabetismo finanziario" (ABF Roma Decisione N. 2422 del 09 marzo 2017);
3. la sentenza n.13979 del 15/06/2007Corte di Cassazione che valorizza la rilevanza dei dati testuali riportati sul buono al momento della emissione sulla base dei quali il risparmiatore valuta la convenienza economica dell'operazione ed effettua la propria scelta.;
4. il costante orientamento dei Collegi territoriali e del Collegio di Coordinamento (decisione n. 6142/2020) secondo cui nei casi in cui il timbro apposto sul retro del titolo riporti le modifiche dei tassi di interesse solo fino al ventesimo anno, va tutelato l'affidamento del cliente in ordine all'applicabilità per il periodo successivo delle condizioni di rimborso previste in origine.

DIRITTO

In primo luogo, il Collegio rileva che tutti i BF in oggetto sono stati sottoscritti successivamente all'emanazione del DM del 13.06.1986: n. 2 il 06.10.1986 e n.1 il 07.10.1986.
In relazione alla serie di appartenenza e, conseguentemente, alla discordanza tra il saggio degli interessi riportato sulla parte posteriore dei buoni e quello previsto dai citati decreti

ministeriali, l'analisi delle copie in atti ha messo in evidenza che i buoni riportano sulla parte anteriore un timbro con la dicitura "Serie Q/P", sulla parte posteriore un timbro recante i tassi di interesse fino al 20° anno.
Con riferimento alla corretta modalità di calcolo dei rendimenti per i BF confezionati su moduli della serie P ma appartenenti alla serie Q, il Collegio di Coordinamento nella decisione n. 6142/20 - richiamato (e confermato) il consolidato orientamento dell'Arbitro che a tutela dell'affidamento del sottoscrittore su quanto concordato all'atto dell'emissione, reputa applicabile il rendimento presente sul titolo (espresso in valore assoluto) anche per il periodo dal 21° al 30° anno,
In particolare, il presente Collegio, in casi analoghi (ex multis, decisione 26410/19) ha ritenuto la domanda meritevole di accoglimento con riferimento all'ultimo scaglione temporale, atteso che nessuno dei timbri modificativi apposti contiene indicazioni al riguardo; quanto al periodo dal 1° al 20° anno, la presenza di un doppio timbro avrebbe comunque inequivocabilmente escluso l'applicazione delle condizioni stampate sul retro.
Tale impostazione è stata di recente ribadita dal Collegio di coordinamento (decisione n. 8046 del 20/03/2020), al quale era stato richiesto di valutare se la presenza di una tabella stampigliata in originale sul tergo del titolo con indicazione di rendimenti, corrispondenti alla serie P, più vantaggiosi per il sottoscrittore rispetto a quelli previsti relativamente alla serie Q/P riportati sul timbro sovrapposto alla predetta tabella, recante appunto la dicitura "serie Q/P", limitatamente al periodo di tempo fino al 20° anno, possa aver ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore circa la volontà dell'emittente di assicurargli, per il periodo di tempo dal 21° al 30° anno, un rendimento maggiore di quello previsto dal D.M. 13 giugno 1986, ovvero quello coerente, appunto, con la tabella stampigliata in originale che richiama i rendimenti propri della serie P".
Il Collegio di coordinamento conferma il consolidato indirizzo dei Collegi territoriali per i quali "la scritturazione sul titolo deve prevalere quando questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo. In tal caso, infatti, si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi; nel caso opposto, in cui tali provvedimenti siano intervenuti dopo la sottoscrizione, devono invece prevalere le determinazioni normative".

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione; dispone altresì il ristoro delle spese di assistenza difensiva equitativamente determinate nella misura di € 200,00.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO